

# Ci vuole la reclusione

**Nuove riflessioni sull'ordinanza del Consiglio di Stato che esclude l'automatismo del diniego del porto d'armi per condanne pregresse alla sola pena pecuniaria**

L'ordinanza del Consiglio di Stato del 27 aprile 2017, n. 1.766 (sez. III), ha per oggetto la seguente vicenda: F., appassionato di caccia e Tiro a volo, nonché titolare di licenza di porto di fucile a uso venatorio fin dal 1990, a seguito di un fatto avvenuto nel 1993 veniva ritenuto colpevole del reato di lesioni personali (art. 582 c.p.) e quindi condannato (nel 1996) alla pena detentiva di 40 giorni di reclusione, sostituita ex art. 53 L. 689/1981 nella corrispondente pena pecuniaria della multa, quantificata in un milione di lire. Nel 2004, otteneva la riabilitazione e la conseguente declaratoria di estinzione del reato. Nonostante il questore avesse inizialmente provveduto, nel 2010, al rilascio del porto d'armi nei suoi confronti, nel 2016 rifiutava il rinnovo della licenza di porto di fucile, ritenendo che la sentenza di condanna prima menzionata fosse ostativa al rinnovo della licenza in questione. Ciò, pur a fronte dell'avvenuta riabilitazione e della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, sulla base del disposto dell'art. 43 Tulp. Inizialmente il Tar Umbria, sezione di Perugia, respingeva l'istanza cautelare presentata da F. allo scopo di ottenere la sospensione del provvedimento di diniego del rinnovo di licenza di porto di fucile, emesso dal questore. Tuttavia, con l'ordinanza del 27 aprile 2017, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione III), ha accolto l'appello del ricorrente, riformando l'ordinanza cautelare del Tar. Da un lato, alcune sentenze del Consiglio di Stato (tra cui, sez. III, 4 marzo 2015 n. 1.072 e sez. III, 7 giugno 2013 n. 3.719) hanno sostenuto che, in caso di riabilitazione, il potere dell'amministrazione di negare la concessione o il rinnovo del porto d'armi da vincolato diventerebbe discrezionale, argomentando sulla base del disposto dell'art. 11 Tulp. il quale, al comma 1 n. 1, dà esplicita rilevanza alla riabilitazione nella valutazione in merito al diniego o all'accoglimento delle autorizzazioni di polizia (in genere). Diversamente, altra giurisprudenza, maggioritaria nega rilevanza alla riabilitazione, in ragione del fatto che l'art. 11, comma 1, n. 1 andrebbe applicato solo nei casi da esso indicati e che, in base all'art. 43, I comma, l'amministrazione non sarebbe titolare di poteri discrezionali "perché il legislatore ha preventivamente escluso ogni ulteriore valutazione, ritenendo che coloro che sono stati dichiarati colpevoli di quei reati di particolare allarme sociale non diano sufficienti garanzie sulla circostanza del non abuso di armi di cui venissero eventualmente in possesso" (così si



Per il Consiglio di Stato, i motivi ostativi ex art. 43 Tulp. richiedono la pena effettiva della reclusione.

legge nel parere interlocutorio del Cons. Stato, Sez. I, 17 febbraio 2016, reso su richiesta del Ministero dell'Interno). Discorso diverso va fatto nel caso in cui il giudice penale abbia disposto la sostituzione della pena della reclusione con la pena pecuniaria in seguito a condanna per uno dei reati di per sé "ostativi" al rilascio del porto d'armi: in tal caso, secondo il Consiglio di Stato, "l'autorità amministrativa non deve disporre senz'altro la revoca della già rilasciata licenza, ma può valutare le relative circostanze ai fini dell'esercizio del potere discrezionale (previsto dal secondo comma dell'art. 43)". Questa diversa valutazione è giustificata dal fatto che, con la conversione della pena detentiva in pecuniaria, viene meno uno dei requisiti posti dal I comma dell'art. 43 cit. a base della preclusione automatica, vale a dire la presenza di una condanna a pena detentiva; tale non è la pena pecuniaria derivante da conversione giacché, come afferma chiaramente il II comma dell'art. 57 L. 689/81, "la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva". Di conseguenza, quando la pena detentiva sia stata convertita in pena pecuniaria, la pubblica amministrazione non è più vincolata nell'esercizio del potere: tale potere si intende anzi discrezionale e deve quindi essere esercitato valutando in concreto se colui che richiede la licenza di porto d'armi dia o meno affidamento di non abusare delle armi, come richiesto dal II comma del citato art. 43; l'Amministrazione potrà quindi negare il rilascio della licenza, non automaticamente, ma solo in seguito all'esito negativo della valutazione di affidabilità appena detta. Parte della giurisprudenza afferma inoltre che tale giudizio discrezionale dovrebbe essere supportato da adeguata motivazione, non integrata da un mero rinvio per relationem a vicende del passato: occorre infatti che "il nesso di causalità tra il comportamento accertato e il mancato possesso dei requisiti di moralità e di condotta - e quindi di affidabilità - deve essere compiutamente dimostrato" (in questi termini Tar Lazio, sez. II, sent. 13 giugno 2016 in proc. 14570/15). L'ordinanza del Consiglio di Stato non si discosta dalla giurisprudenza maggioritaria e ribadisce quindi che l'automatismo preclusivo di cui all'art. 43, I comma Tulp. va escluso in presenza di una condanna alla pena pecuniaria in luogo della reclusione. Una soluzione che ci pare condivisibile alla luce della lettera della legge, che come si è detto connette l'automatismo a una condanna alla "reclusione".